

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 15 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Infurnari Viviana contenente la proposta di accordo di composizione della crisi, depositato in data 9.7.2020;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- dopo una serie di comunicazioni da parte del gestore nominato dall'OCC ritenute non formalmente corrette dal giudice la proposta e la relazione sono state comunicate a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, e la proposta è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con la percentuale del 74,59 %;
- non sono pervenute osservazioni dai creditori nemmeno dopo la notifica via Pec della relazione circa i voti espressi come effettuata dal gestore nominato dall'OCC, salvo quelle rappresentate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione che tuttavia non assumono rilievo ostativo trattandosi di una valutazione negativa in termini di fattibilità che non trova riscontro nell'esame della condizione economica della proponente e del marito convivente che si è impegnato a garantire i pagamenti;



Firmato Da: ROSETTI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: f90dad22f782f09

rilevato che non sussistono crediti ipotecari ma solo crediti assistiti da privilegio generale e che il debitore non è titolare di beni immobili;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex* art. 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da INFURNARI Viviana;
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 24.5.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

